

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 64/07/2011

FATTO

L'Ufficio Finanziario, ha emesso gli avvisi di accertamento dal controllo del 2004, rilevato che in base:

- ai redditi della società e dei soci;
- ai ricavi;
- alle retribuzioni lorde dei dipendenti;
- al confronto tra i ricavi dichiarati e i ricavi desumibili dallo studio di settore;
- determinazione del costo del venduto (anno 2004).

Visto:

- la bassa redditività dell'impresa;
- bassa redditività dei soci da poco superiori a quelli dei dipendenti;
- incidenza del costo del venduto pari al 36% del fatturato e del personale del 30% per un totale del 66%.

È stato ricostruito legittimamente il reddito di impresa in presenza di elementi e presunzioni gravi, precise e concordanti.

- ricostruzione dei ricavi: € 222.960,00 ridotti del 20%

(tempi moti) = € 178.368,00

- + ricarico del costo del materiale di € 35464,00

Totale € 213.832,00

I maggiori ricavi sono indicati in € 15.020,00

Dalle fatture e ricevute fiscali esibite dalla parte non è stato possibile determinare il costo medio orario della mano d'opera addebitata al cliente, né la determinazione tra la prestazione dell'operaio e quella del socio.

Fatta la ricerca alle Organizzazioni artigiane del settore si è rilevato che per il 2004 la tariffa applicata dai carrozzieri varia da € 25,86 a € 33,33 oltre all'Iva.

Si è assunto un valore medio di £ 30,00 per ogni ora di lavoro.

Dal modello Studio di settore (personale addetto all'attività) le giornate retribuite per gli operai specializzati sono 617 oltre ai due soci operanti a tempo pieno per altri 312 giorni per un totale di 929 giornate lavorative (929 g. x 8 x £ 30,00= € 222.960,00) ridotto ad € 178.368,00.

RILIEVI ANALITICI

Dall'esame del Bilancio contabile e dal libro cespiti consegnati dal ricorrente, si rileva che la società è proprietaria:

1) immobile - capannone industriale acquistato nel 1992, iscritto per € 15.772,53, ammortizzato al 3%.

2) Nel 2003-2004 sono stati iscritti a libro cespiti per manutenzione straordinaria (am.to al 20%) per € 10.898,85:

- impianto riscaldamento € 8.194,41 (2003)
 - sistemazione locale dep. vernici € 1400,00 (2004)
 - serramenti in ferro e riparazione 1.304,44 (2004)
- detti costi andavano ammortizzati al 3% e non al 20%.

Si recupera a tassazione € 1.852,00.

Pertanto si è accertato un reddito di impresa di € 60.454,80 contro il dichiarato di € 43.582,00 da imputare ai soci.

È stato addebitato:

Descrizione	Imposta	Interessi
Iran	717.00	79.03
Iva	3.004.00	352.85
Sanzione	563.25	
Spese	5,16	

AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO 2004 - SOCIO (IMPOSTA IRPEF - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)

L'Ufficio Finanziario vista la dichiarazione dei redditi e rilevata la partecipazione del 50% nella società " Carrozzeria Al. & c. snc" di Busto Arsizio e che con altro avviso di accertamento è stato accertato il reddito di impresa in € 60.455,00 ha determinato il reddito di partecipazione in € 30.227,00 contro il dichiarato di € 21.791,00.

È stato addebitato:

Descrizione	Imposta	Interessi	Sanzione
Irpef	2.836.00	314.74	3.150.74
Addiz. Regionale	112.00	12.43	124.43
Sanzione	368.50		
Spese	5.16		

Contributi Inps € 1.407,00

PARTE RICORRENTE

Il ricorrente, in data 10.6.2009, ha proposto ricorso, facendo presente:

- l'Ufficio Finanziario ha formulato il proprio accertamento ai sensi dell'art. 39 1° comma DPR 600/73 attuando il metodo analitico - induttivo;
- la società per il 2004 ha regolarmente presentato il mod. Unico con il modello dello Studio di Settore con il seguente risultato: %
- ricavi dichiarati € 198.812,00
- ricavi da studio di settore € 196.726,00

Risultando congruo e coerente.

L'art. 10 della legge n. 246 del 8.5.1998, comma 4/bis dispone che:

- le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti di contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità degli studi di settore con i relativi indici di coerenza.

Unica eccezione in presenza di attività non dichiarata pari o superiore al 50% dei ricavi dichiarati.

Pertanto l'avviso di accertamento è da considerarsi illegittimo.

L'Ufficio Finanziario ha confermato che la società ha tenuto una contabilità corretta pur facendo una ricostruzione arbitraria adducendo delle motivazioni non supportate dalla realtà.

PARTE RESISTENTE

In data 1.9.2009, con prot. N. 36111/2009 ha depositato la Costituzione in Giudizio, facendo presente che:

- l'accertamento è fondato sia in diritto che nel merito. - In via preliminare chiede il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto quanto sopra;

Visto quanto prodotto dal ricorrente nel ricorso;

Visto le deduzioni dell'Ufficio;

Questo Collegio giudicante ha rilevato che:

alla luce di quanto esposto nel ricorso del ricorrente, con il contenuto dell'atto di accertamento si evidenziano scarse motivazioni, accompagnate da insufficienza di prove concrete atte a confermare l'operato dell'Ufficio Finanziario.

L'Ufficio Finanziario sostiene il proprio accertamento su un'analisi di alcuni prezzi praticati su oltre un numero considerevole di ricevute fiscali. Questo procedimento non può essere considerato un campione sufficiente per giudicare le tariffe applicate.

L'Ufficio avrebbe dovuto eseguire una indagine ricostruita precisa e concordante, e chiarire quali elementi analizzati o fonti di confronto sono stati presi per addivenire a quanto accertato.

La mancanza di un iter logico e razionale produce una ricostruzione astratta e probabilistica, inibendo al ricorrente di potere assumere una linea di difesa in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, dove è precisato che gli atti emanati dall'Ufficio Finanziario devono essere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, motivati e correlati dall'indicazione dei presupposti che hanno determinato lo scostamento del dichiarato.

Pertanto il ricorso è da accogliere.

Sussistono giusti motivi, per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

AI SENSI DEGLI ARTT. 15-36 del DLGS 546/92;

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SEZIONE VII

DICHIARA

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO ANNULLANDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO.

SPESE COMPENSATE.

MANDA

Alla Segreteria di dare avviso alle parti costituite.